

=====

SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA - NEWSLETTER N. 13 DEL 16 SETTEMBRE 2020

=====

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 - ATTUAZIONE della DIRETTIVA (UE) 2018/2002 che MODIFICA la DIRETTIVA 2012/27/UE sull'EFFICIENZA ENERGETICA.

Si segnala che il 29/07/2020 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00093) (GU Serie Generale n.175 del 14-07-2020). L'articolo 13 del nuovo decreto legislativo, in particolare, ha apportato modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014, abrogando il comma 6 inerente i maggiori spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, nei casi di nuova costruzione, e le relative deroghe alle normative nazionali, regionali o ai regolamenti edilizi comunali.

Ai soli fini del calcolo della S.L.P resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 24 ter, delle NUEA.

I progetti di nuova costruzione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della nuova norma andranno, pertanto, adeguati, ove ne ricorra il caso, alle nuove disposizioni.

ART. 13 - MODIFICHE all'ARTICOLO 14 del DECRETO LEGISLATIVO n. 102 del 2014:

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 6 e' abrogato;
- b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>
- DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20G00093/SG>

(16 settembre 2020)

Buon lavoro.
La Redazione

Gestione newsletter:

- info e contatti M. Guiderdone
- tel +39 011 01122216
- mailto: edilpriv@comune.torino.it
- http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi del browser.